



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia in persona del dr. Avv.  
ALFREDO CARBOGNANI ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 689/14 R.G. promossa da:

- parte attrice - avv. Angelo Ammaturo con  
studio in Reggio viale Regina Margherita n. 6/2 contro  
**VODAFONE OMNITEL BV** (già Vodafone Omnitel NV) - convenuta -  
Avv. Andrea Pellegrin e avv. Luca Zonetti del Foro di Roma con domicilio  
presso l'avv. Cevenini del Foro di Bologna PEC

Oggetto: risarcimento danni

Decisa sulle seguenti **CONCLUSIONI** rassegnate in atti da intendersi qui  
trascritte.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione la parte attrice ha citato in giudizio la parte convenuta  
per ottenere sia l'accertamento negativo di ogni suo debito verso la  
Vodafone sia il risarcimento dei danni indicati in euro 3.000,00-.

Costituendosi in giudizio la parte convenuta contestava la versione fornita  
dall'attore chiedendo il rigetto delle sue domande. La causa è stata  
assegnata a sentenza senza istruttoria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Per la decisione della causa è necessario tenere conto dei documenti  
prodotti, ribadendo il gdp che ogni istruttoria sarebbe stata inutile.

Si tratta di cause sovente ricorrenti per gli utenti, che devono contraddire  
con gestori esperti ed anche intensamente alla ricerca di clienti, non sempre  
con metodi ortodossi.

Vodafone Omnitel assume nelle sue difese di aver ricevuto dal precedente  
gestore Telecom una richiesta di importazione della linea fissa 0522 28499.

Già questo stride con quanto, notoriamente, accade in questi casi.

Sent. N° 1342/2014  
Dep. - 5 AGO 2014  
Proc. N° 689/2014  
Cron. 4622/2014  
Rep. \_\_\_\_\_



Non è il vecchio gestore che informa il nuovo, bensì questo che richiede  
all'altro vecchio di effettuare la liberazione e poi migrazione del numero. E  
qui troppo spesso gli utenti, contesi fra due gestori, si trovano in difficoltà.

In ogni caso agli atti non esiste alcun contratto di migrazione alla Vodafone  
Omnitel che necessariamente deve essere provato per iscritto (ovvero al più  
con una telefonata registrata) prova che non sussiste in questa causa, salva la  
dichiarazione (come detto ribaltata) della convenuta.

L'attore lamenta che per ottenere la riattivazione del suo numero (con  
passaggio di vari numeri, pur di ottenerne uno funzionante) ha dovuto  
attendere 78 giorni, restando così per lungo tempo senza servizio.

Si è detto riattivazione e non migrazione perché l'attore legittimamente e  
fondatamente sostiene di non aver mai ordinato alcun cambio di gestore, né  
di contro la Vodafone Omnitel ha fornito di ciò prova contraria precisa, ma  
soltanto dichiarata.

L'attore riferisce di traversie, affatto insolite, per riottenere la riattivazione  
del numero che gli era stato indebitamente disattivato senza un vero ordine.

Dopo aver ricevuto una proposta, non sottoscritta, sono iniziate traversie per  
avere la riattivazione del predetto numero, come detto staccato senza una  
disposizione della parte attrice né scritta né telefonica. Il che è plausibile e  
comunque non ex adverso smentito con la produzione di alcunché di  
significativo.

Né il blocco per 78 giorni può essere di peso da terzi, dato che risulta per  
tabulas che la mancata riattivazione dell'utenza Telecom è di peso proprio  
dalla convenuta.

Per inciso questi gestori (tutti) dovrebbero cessare di estorcere nuovi  
contratti con metodi dubbi (senza ordini veri ma solo ventilati) e poi con  
ritardi nella riattivazione del precedente gestore, nella speranza magari che  
l'utente fiaccato ceda all'utenza in corso di cambiamento.  
Altrettanto gli altri gestori (in questa causa estranei) prima di disattivare una  
linea dovrebbero chiedere l'esibizione di un documento scritto, sapendo che  
dopo il blocco della linea è nelle mani di chi l'ha indebitamente provocato  
(come peraltro fanno tutti loro, a secondo di chi tocca la riattivazione).

Le tesi e difese di parte convenuta, oltre che apparire per sé pretestuose, in ogni caso sono del tutto prive di fondamento probatorio.

Resta il fatto che l'utente ha subito un serio disagio.

In ogni caso lo stesso nulla deve alla parte convenuta, non essendo provato alcun contratto fra le parti.

Con tali premesse non resta che determinare, senza remore, il quantum risarcitorio, non accogliendo però la eccessiva (e nel quantum indimproverata, ma solo supposta) domanda di parte attrice. In base all'art. 1226 c.c. questo gdp ritiene più che sufficiente, sulla base degli elementi disponibili, enfatizzati con mestiere (però eccessivo) dall'attrice, una liquidazione di euro 1.000,00 del resto nel limite di valore della corrispondente trattazione d'equità dello stesso giudice di pace ex art. 113 cpc.

Diversamente diventerebbe difficile quantificare il danno in una precisa misura economica. Ma ciò non vuol dire che il danno, costituito non tanto o non soltanto da perdite economiche (luogo cessante) e da spese sopportate per ovviare all'inconveniente (danno emergente) comunque non esista.

In ogni caso il disagio sicuramente vi è stato e sicuramente è stato se non grave almeno rilevante.

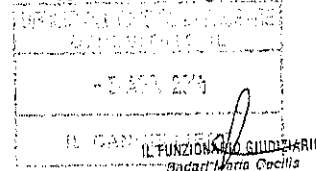
Soccorre allora in tal caso appunto la normativa generale di cui all'art. 1226 (ed anche 113 cpc non superando la liquidazione che si va ad effettuare la relativa misura) per un valutazione equitativa del danno. E' vero che la liquidazione equitativa non deve ovviare alla mancata prova del danno da parte del danneggiato. E' anche vero però - come nel caso - che spesso il danno innegabilmente sussiste ma è difficilmente (se non impossibilmente) monetizzabile. In tal caso soccorre appunto il principio di cui all'art. 1226 c.c. con una liquidazione equitativa del danno stesso, non essendo né vero né sostenibile che il danno non quantificato - come detto - sia per sé indimproverato ed insussistente. La liquidazione equitativa, anzi, serve proprio anche (se non soprattutto) in detti casi. Il potere di emettere la decisione secondo equità, che a norma dell'art. 114 c.p.c. attiene alla decisione nel merito della controversia e presuppone sempre una concorde richiesta delle parti, si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che consiste nella possibilità del giudice di

ricorrere, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare. Per pervenire alla valutazione con il criterio equitativo ex art. 1226 c.c., è sufficiente che il giudice dia l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così incensurabile, in sede di legittimità, l'esercizio di questo potere discrezionale. (Cass. 17492/07). Pertanto, accertato l'ingiustificato inadempimento della Vodafone (disattivazione per vari giorni della linea telefonica) il danno e disagio subiti dall'attrice possono essere equitativamente risarciti con la liquidazione dell'importo forfetario di 1.000,00 euro (essendo quello di 3.000,00 richiesto dall'attore eccessivo e non dimostrato nella sua entità materiale ma anche nella gravità del disagio, non essendo stato comprovato od offerto di dimostrare appunto in concreto - né forse era possibile - l'effettivo mancato guadagno) rientrante del resto nella misura equitativa del giudizio di questo gdp anche ex art. 113 cpc. Infine il nesso fra evento e danno è evidente ed insito nei fatti per le considerazioni svolte. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa . 8437/08 R.G. di cui in epigrafe promossa da nei confronti di soc. Vodafone Omnitel ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: 1) accerta e dichiara l'insussistenza di qualsiasi contratto fra le parti e pertanto anche di qualsiasi debito dell'attore verso la parte convenuta 2) dichiara tenuta e condanna la stessa Vodafone Omnitel BV già NV in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati all'attore, danni che in via equitativa liquida in euro 1.000,00 3) condanna inoltre Vodafone Omnitel BV già NV alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attore che liquida in euro 1.100,00 di cui 1000,00 per compensi professionali onorari e 100,00 per spese oltre iva e cpa e successive.

Reggio Emilia, 30 luglio 2014



IL GIUDICE DI PACE  
dr. avv. Alfredo Carbognani